



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA
DI VENEZIA

ORDINANZA

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

VISTA: l'istanza assunta a protocollo n.9136, in data 13/03/2024, della M.E.S.S. S.r.l., con sede in Bastia di Rovolon (PD), con cui ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione nelle acque antistanti la concessione demaniale dell'Hotel Excelsior, sita lungo il litorale del Lido di Venezia (VE), per uno spettacolo pirotecnico privato che si svolgerà il giorno 13 aprile 2024, alle ore 23:15 circa;

VISTA: l'autorizzazione all'imbarco e trasporto di merce pericolosa rilasciata, in data 08/04/2024 alla TRASMAR S.r.l., con sede in Marghera (VE), di kg 200 (duecento) di artifici pirotecnici classe IMO 1.3 G UN 0335 sulla moto/nave denominata "GIANMARCO", di proprietà della stessa, relativi all'evento di che trattasi;

VISTA: la circolare n.599/C.25055XV.A.MASS, in data 11 gennaio 2001 del Ministero dell'Interno - "*Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.*";

CONSIDERATA: la necessità di disciplinare la sicurezza della navigazione e l'incolumità pubblica nel tratto di mare antistante la concessione dell'Hotel Excelsior interessato dallo spettacolo pirotecnico in questione, fatta salva ogni altra autorizzazione che debba comunque essere concessa dalle Autorità competenti;

VISTI: gli artt. 17, 80 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che il giorno **13 aprile 2024**, dalle ore 22:30 alle ore 23:45, sul pennello foraneo antistante la concessione demaniale dell'Hotel Excelsior, sita lungo il litorale del **Lido di Venezia**, avrà luogo uno spettacolo pirotecnico privato realizzato dalla Società M.E.S.S. S.r.l.

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione in prossimità del punto di sparo)

Per l'intera durata della manifestazione di cui al "rende noto", nella zona di mare avente forma circolare e centro nel "punto di sparo" di coordinate (WGS84) **Lat. 45° 24' 9,76" N – Long. 012° 22' 8,19" E** e raggio pari a **metri 300 (trecento)**, meglio individuato nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, sono vietati: la balneazione, la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la pesca, le immersioni subacquee ed ogni altro uso pubblico.

È altresì vietato l'accesso al pennello foraneo, di cui al rende noto, con esclusione del personale della M.E.S.S. S.r.l.

Articolo 2

(Prescrizioni per la Società istante)

la M.E.S.S. S.r.l., ovvero, il pirotecnico designato allo sparo dei fuochi, dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- munirsi preliminarmente di tutti i permessi/nulla-osta rilasciati da altri/e Enti/Autorità competenti;
- il lancio degli artifici pirotecnici dovrà avvenire secondo le modalità previste dalla competente Autorità di P.S.;
- lo spettacolo pirotecnico dovrà svolgersi esclusivamente nella zona di cui al "rende noto" e dovrà essere sospeso in caso di condizioni meteo-marine avverse;
- al termine dello spettacolo pirotecnico l'area interessata dovrà essere bonificata, comunicando l'esito di tale bonifica per iscritto alla Capitaneria di porto;
- dell'inizio e del termine dello spettacolo pirotecnico dovrà essere data comunicazione alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia (tel. 041 2405745).

Articolo 3

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n.171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
CA (CP) Filippo MARINI
*(Firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs. n.82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative)*

PUNTO DI SPARO ANTISTANTE L'HOTEL EXCELSIOR - LIDO DI VENEZIA

Punto di sparo

